



CITTÀ DI BOSÀ

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. 15539 del 18/08/2025

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98

ANNO 2025

Sommario

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.....	2
Art. 2 – Nucleo Familiare.....	3
Art. 3 - Documentazione ISEE	4
Art. 4 - Determinazione del contributo	4
Art. 5 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.....	4
Art. 6 - Durata del contributo	5
Art. 7 - Casi particolari di cambio alloggio.....	5
Art. 8 - Cause oggettive di incremento del contributo.....	6
Art. 9 - Modalità di richiesta del contributo - Fasi	6
9.1 PRIMA FASE: presentazione della domanda:	6
9.2 SECONDA FASE: Presentazione delle ricevute di pagamento del canone:.....	7
Art. 10 – Documentazione da allegare all'istanza.....	7
Art. 11 - Presentazione delle Ricevute del canone di Locazione	7
Art. 12 - Esclusione dal Bando	8
Art. 13 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli ammessi.....	8
Art. 14 - Modalità di erogazione del Contributo.....	9
Art. 15 - Morosità del conduttore	9
Art. 16 - autocertificazione e documentazione relative ai requisiti. Controlli	9
Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 art. 13).....	10
Art. 18 - Norme finali.....	11

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la delibera Regionale n. 36/36 del 09/07/2025
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 23/09/2021

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino alla data definita per la presentazione delle istanze al successivo art. 10, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino l'ammissione all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° Gennaio 2025 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2025, fino al 31 Dicembre 2025, ovvero fino alla data di cessazione se antecedente. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del richiedente, nonché per il successivo punto D) da parte di tutti i componenti il suo nucleo familiare, dei seguenti requisiti e condizioni:

- A. **Residenza anagrafica** nel Comune di Bosa deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciata dalla questura competente per territorio.

In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

B. **cittadinanza:**

- possesso della cittadinanza italiana;
- possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità;

- C. **Essere titolare di contratto di locazione** ad uso residenziale di unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, **regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro** o in regime di "cedolare secca", riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

La locazione deve:

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo verrà ricalcolato d'ufficio in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo e risultanti dalle ricevute presentate.
- Nel caso in cui il soggetto richiedente, nel corso dell'anno 2025 risulti titolare di più contratti di locazione per trasferimento di alloggio, è necessario presentare entrambi i contratti che ricadono nell'anno di riferimento. E' da precisare, tuttavia, che il conteggio delle mensilità corrisposte decorre, e termina, dalla residenza in ciascun immobile.

D. reddito:

D.1 **Fascia A: ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.688,40 (603,40x13x2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (vedi successivo art. 4);

D.2 **Fascia B: ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

E. NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA:

- **I nuclei familiari** nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione)
- **I richiedenti** che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- **I Titolari** di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi
- **Gli assegnatari di alloggi a canone sociale (ERP)** ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 2 – Nucleo Familiare

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di

presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 - Documentazione ISEE

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 l'Attestazione ISEE da presentarsi deve essere di **tipo ORDINARIO anno 2025**.

L'attestazione ISEE può essere richiesta in qualunque Centro di Assistenza Fiscale.

Art. 4 - Determinazione del contributo

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* al netto degli oneri accessori, e il canone considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare	= € 10.000,00;
canone annuo effettivo	= € 3.600,00;
canone sopportabile	= € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
ammontare massimo del contributo	= canone annuo effettivo – canone sopportabile.
ammontare di contributo	= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il contributo non può, comunque, essere superiore a € 3.098,74 per gli appartenenti alla Fascia A e a € 2.320,00 per gli appartenenti alla fascia B.

Il contributo calcolato potrebbe essere ridefinito in maniera proporzionale qualora il numero delle domande superi l'importo a disposizione e sarà ripartito con applicazione del riparto composto diretto in proporzione al contributo ricalcolato sulla percentuale delle somme disponibili e al punteggio di ciascun beneficiario (vedi art. 8) con applicazione della seguente formula:

coefficiente di riparto =

$$\frac{\text{Somma a disposizione}}{(\text{contributo ricalcolato } n1 \times \text{punteggio assegnato } n1) + (\text{contributo ricalcolato } n2 \times \text{punteggio assegnato } n2) + \dots}$$

Contributo da assegnare n1 = coefficiente di riparto x (contributo ricalcolato n1 x punteggio assegnato n1)

Contributo da assegnare n2 = coefficiente di riparto x (contributo ricalcolato n2 x punteggio assegnato n2)

Non saranno ammessi a contributo le richieste i cui importi risultanti dal calcolo del riparto risultino inferiori a € 100,00.

Per i nuclei familiari percettori di altro contributo al sostegno alla locazione (es: Assegno di Inclusione (ADI)), il contributo sarà definito come da successivo art. 5.

Alla presentazione delle ricevute del canone di locazione anno 2025, qualora le stesse non avessero copertura per tutto il corso dell'anno, il contributo ottenuto dal calcolo di riparto sarà ridefinito sulle mensilità effettivamente sostenute e risultanti dalle ricevute presentate.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

Art. 5 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Sono ammissibili le istanze dei cittadini il cui nucleo risulti percettore di altro contributo per il sostegno alla locazione entro i limiti dell'ammontare massimo riproporzionato del contributo in parola. Il Comune, pertanto, prima di procedere alla liquidazione delle somme decurterà l'eventuale altro contributo percepito per il sostegno alla locazione dal contributo L. 431/98.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro un contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto.

Si riportano i seguenti esempi e casistiche:

Esempio:

Cittadino 1: Contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 3: € 2000

Cittadino 2: Contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 3: € 1000

Fabbisogno comunale comunicato alla Regione: $2000 + 1000 = € 3.000$

Risorse liquidate dalla Regione al Comune: € 1500

Nel caso in cui il comune ripartisca lo stanziamento proporzionalmente al fabbisogno:

*Contributo riproporzionato al cittadino 1: $(1500/3000) * 2000 = € 1000$*

*Contributo riproporzionato al cittadino 2: $(1500/3000) * 1000 = € 500$*

Caso 1:

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 1: € 400,00

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 2: € 0,00

Importo da liquidare al cittadino 1: $1000 - 400 = € 600$

Importo da liquidare al cittadino 2: $500 + 400 = € 900$

Caso 2:

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 1: € 800,00

Contributo annuo a valere su altre misure di sostegno alla locazione cittadino 2: € 0,00

Importo da liquidare al cittadino 1: $1000 - 800 = € 200$

Importo da liquidare al cittadino 2: $500 + 500 = 1000$

Economie= € 300 (a disposizione del comune per l'anno successivo).

Art. 6 - Durata del contributo

Il contributo decorre dal 1° Gennaio dell'anno 2025, o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° Gennaio 2025, e cessa al 31 Dicembre 2025, o dalla data di effettiva cessazione del contratto di locazione se questa è antecedente al 31 dicembre 2025.

Art. 7 - Casi particolari di cambio alloggio

Nel caso, nel corso del 2025, di **cambio di alloggio nell'ambito del Comune** di Bosa dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati. E' da precisare, tuttavia, che il conteggio delle mensilità corrisposte decorre, e termina, dalla residenza in ciascun immobile.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Nel caso di utenti che nell'arco dell'anno siano stati **titolari di contratti di locazione in più di un Comune** dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Nel calcolo del contributo, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art. 4, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio comune.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

canone gennaio - marzo in Comune 1= € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2= € 2.600,00;

Totale canone annuo= $1.000,00+2.600,00=3.600,00$

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Contributo comune 1= $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$
Contributo comune 2= $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$

Art. 8 - Cause oggettive di incremento del contributo

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare è incrementato con applicazione del riparto composto diretto in proporzione al contributo ricalcolato sulla percentuale delle somme disponibili e al punteggio di ciascun beneficiario sulla base dei seguenti criteri definiti con delibera della Giunta Comunale n. 115 del 23/09/2021:

- 1) Nucleo familiare con ISEE rientrante nella FASCIA A: **PUNTI 2**
- 2) Nucleo familiare con ISEE rientrante nella FASCIA B: **PUNTI 1**
- 3) conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sull'ISEE del proprio nucleo familiare:

a) **per reddito rientrante nella FASCIA A:** come da seguenti fasce di incidenza:

14%	PUNTI 0
Dal 15 al 20%	PUNTI 1
Dal 21 al 30%	PUNTI 2
Dal 31 al 40%	PUNTI 3
Dal 41 al 50%	PUNTI 4
Oltre il 50%	PUNTI 5

per reddito rientrante nella FASCIA B come da seguenti fasce di incidenza:

24%	PUNTI 0
Dal 25 al 30%	PUNTI 1
Dal 31 al 40%	PUNTI 2
Dal 41 al 50%	PUNTI 3
Oltre il 50%	PUNTI 5

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

- 4) i nuclei familiari composti da più persone, delle quali almeno una sia di età superiore ai 65 anni, o compia il 65° anno di età nel 2025: **PUNTI 1**
- 5) Richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando a condizione che vivano soli: **PUNTI 2**
- 6) nucleo familiare composto da due genitori con almeno 1 figlio minore a carico (alla data di scadenza del bando): **PUNTI 1 per ogni minore**
- 7) nucleo familiare mono genitoriale con almeno un figlio minore a carico (alla data di scadenza del bando): **PUNTI 1 + 1 PUNTO per ogni minore**

I punteggi ai punti 4), 6) e 7) non sono cumulabili tra di loro

Art. 9 - Modalità di richiesta del contributo – Fasi e scadenza

Il procedimento si articola in due fasi:

9.1 PRIMA FASE: presentazione della domanda:

La domanda di accesso al contributo L. 431/98 **deve essere compilata e firmata a nome del titolare del contratto di locazione** utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Bosa sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

Per la presentazione delle domande, e dei relativi allegati meglio descritti al successivo art. 10 di cui al presente bando, il termine è fissato improrogabilmente entro le **ore 12:00 del 10/10/2025**. Le domande presentare **fuori termine o incomplete** nella compilazione e nella documentazione da allegare, ovvero non regolarizzate entro i termini assegnati dall'Ufficio competente, **saranno considerate ESCLUSE**.

La domanda dovrà essere trasmessa, unitamente al documento di identità del richiedente e alla documentazione richiesta dal presente bando, nelle seguenti forme:

- mezzo mail a: protocollo@comune.bosa.or.it: farà fede la data e l'orario di ricezione della mail.
- Mezzo PEC a: protocollo@pec.comune.bosa.or.it: farà fede la data e l'orario di ricezione della PEC
- Presentata a mano all'ufficio protocollo nei giorni di Lunedì e Venerdì mattina dalle ore 09:00 alle 12:00 e Martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Per ragioni di archiviazione digitale della documentazione **NON** sono ammesse istanze e allegati in formato immagine scattate con smartphone o altra simile strumentazione. Pertanto coloro che presentano documentazione mezzo mail devono attenersi al formato PDF che rispetti i margini e la visione frontale del documento originale. In carenza di quanto indicato l'istanza e gli allegati saranno ritenuti irricevibili.

9.2 SECONDA FASE: Presentazione delle ricevute di pagamento del canone:

I beneficiari dovranno successivamente presentare le ricevute o altra documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione riferito al periodo previsto dal bando e come meglio descritto al successivo art. 11 del presente Bando.

Questa seconda fase si svolgerà a partire dal giorno 1° dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026.

Art. 10 – Documentazione da allegare all'istanza

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando devono essere dichiarati nel modulo di domanda sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute e deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Copia contratto di Locazione;**
- b) **attestazione ISEE 2025** di tipo ORDINARIO in corso di validità rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAF).
- c) **Copia Documento di identità**
- d) *(se del caso)* **Copia del versamento dell'imposta di registro annuale** anno 2025 (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca
- e) *(se del caso)* **copia ricevuta presentazione Modello RLI** (Registrazione Locazioni Immobili) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per i contratti in proroga;
- f) *(se del caso)* **Dichiarazione – Allegato B** - del Locatore in caso di morosità del Locatario;

Come da precedente art. 9 le ricevute di pagamento del canone di locazione **NON** devono essere trasmesse contestualmente all'istanza bensì tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Eventuali ricevute allegate alla domanda non verranno prese in considerazione.

Eventuale documentazione integrativa, o mancante, che questo Ente potrebbe richiedere per la liquidazione del contributo assegnato deve essere presentata improrogabilmente entro la data definita nella comunicazione di richiesta ovvero entro la comunicazione delle economie alla Regione Sardegna o di trasmissione al riaccertamento dei residui, decorso tale termine l'assegnatario sarà considerato decaduto dal beneficio e la somma assegnata sarà considerata quale economia da destinarsi al Fondo del bando successivo.

Art. 11 - Presentazione delle Ricevute del canone di Locazione

Le ricevute devono pervenire in una seconda fase alla presentazione della domanda e presentate in un'unica soluzione a partire dal giorno 1° dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026. In caso di mancata presentazione

delle ricevute queste saranno richieste dal Comune una sola volta a mezzo mail e NON saranno fatte ulteriori richieste.

Il contributo sarà erogato, previa presentazione delle ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo relative all'intero periodo gennaio-dicembre 2025 ovvero per la frazione di anno del contratto/i posseduti come da precedente art. 7.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento che devono essere i titolari risultanti dal contratto di locazione, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Nel **caso in cui il locatore rilasci fattura**, questa dovrà essere debitamente quietanzata. Il pagamento dovrà essere dimostrato o tramite la ricevuta se effettuato a mezzo bonifico/R.I.D. ovvero comprovato mediante dichiarazione del locatore, attestante l'avvenuto pagamento, corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

Nel **caso in cui il pagamento venga fatto mediante bonifico bancario**, del pari, dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso

Tali ricevute, dovranno essere consegnate a mano al Comune di Bosa piano terra nell'orario di apertura al pubblico oppure mezzo mail a: protocollo@comune.bosa.or.it o PEC a: protocollo@pec.comune.bosa.or.it farà fede la data di ricezione della mail.

Per ragioni di archiviazione digitale della documentazione NON sono ammesse ricevute di pagamento canone di locazione in formato immagine scattate con smartphone o altra simile strumentazione. Pertanto coloro che presentano documentazione mezzo mail devono attenersi al formato PDF che rispetti i margini e la visione frontale del documento originale. In carenza di quanto indicato la documentazione sarà ritenuta irricevibile

Art. 12 - Esclusione dal Bando

Sono motivi di esclusione, e/o di perdita del contributo, oltre la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 1 nonchè:

- coloro che presentano le domande oltre il termine perentorio indicato all'art. 9 del presente bando;
- Domanda priva delle firme richieste;
- Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta e/o non regolarizzata entro i termini assegnati dall'Ufficio competente;
- Istanze digitali non coerenti con quanto richiesto all'ultimo comma del precedente art. 9 sulle istanze digitali.

Art. 13 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli ammessi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del presente bando.

L'elenco degli ammessi, e degli eventuali esclusi, è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicata all'albo informatico del Comune per n. 10 giorni consecutivi. Avverso lo stesso sarà possibile proporre reclamo facendo pervenire la propria opposizione, con utilizzo di apposita modulistica predisposta dall'ufficio, indirizzata al Comune di Bosa inderogabilmente entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Comunale. Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun ricorso l'elenco degli

ammessi e degli esclusi sarà considerato definitivo, ovvero, a seguito di decisione su eventuali ricorsi pervenuti, sarà riapprovato l'elenco degli ammessi e degli esclusi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Bosa NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco degli ammessi e degli esclusi in quanto la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90.

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

I rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi sociali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) sul trattamento dei dati personali la graduatoria non riporterà i nominativi dei richiedenti ma solo il protocollo dell'istanza.

Art. 14 - Modalità di erogazione del Contributo

Il contributo calcolato spettante sarà erogato solo previa acquisizione della documentazione richiesta e solo successivamente all'accredito dei fondi da parte della Regione Sardegna alla tesoreria Comunale.

I contributi di importo superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, all'erede/i individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l'erede/i individuato/i dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bosa. Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, qualora non ancora prodotte. Il contributo verrà assegnato all'erede/i che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio) attestante il loro stato.

Art. 15 - Morosità del conduttore

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, al locatore dell'immobile.

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. (con allegata copia di un documento del dichiarante), nella quale il locatario/creditore elenchi i canoni non corrisposti e si impegni a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino al 31/12/2025.

Il locatore dovrà indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

Art. 16 - autocertificazione e documentazione relative ai requisiti. Controlli

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28/12/2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

il Comune di Bosa, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione nonché attraverso la consultazione della Banca dati Nazionale dell'Agenzia delle Entrate, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà, oltre alla comunicazione alla competente Guardia di Finanza, alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma eventualmente erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ovvero al ricalcolo del contributo.

Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 art. 13)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, e nel rispetto dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (RGDP), si comunica che tale informativa è resa per gli utenti del servizio contributo ad integrazione del canone di locazione e che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

a) **Il Titolare Del Trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Bosa, nella persona del Sindaco di Bosa, con sede in Corso Garibaldi n. 8 - 09089 Bosa.

b) **Finalità del trattamento dei dati**

I dati personali forniti per ottenere il contributo relativo ai canoni di locazione sono utilizzati al fine della predisposizione della graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge vigenti e per indagini della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza.

I dati potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

c) **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti

d) **Durata del trattamento**

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

e) **Modalità del trattamento**

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

f) **Diritti degli interessati**

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella persona di NICOLA ZUDDAS S.r.l., con sede in Cagliari, Via G.B. Tuveri n. 22. Referente: Avv. Dott. Ivan Orrù - email: privacy@comune.it - PEC privacy@pec.comune.it

Art. 18 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle Leggi previste in materia e alla delibera regionale n. 36/36 del 09/07/2025 con i relativi allegati.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito ai criteri riportati nel presente bando, e per il ritiro della modulistica, gli interessati potranno contattare il numero 0785368014, negli orari previsti di ricezione al pubblico.

Bosa, 18/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Angela Cao

Il Responsabile del Procedimento

Maria Rosa Meaggia